

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22469/2020 R.G. proposto da:

SRL, elettivamente domiciliata in

-ricorrente-

contro

elettivamente

domiciliati in

che li

rappresenta e difende

-controricorrenti-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 17/2019
depositato il 20/05/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023
dal Consigliere PAOLA VELLA.

Rilevato che:

1. – con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Benevento ha liquidato in favore del prof. avv. _____ e del dott. _____

il compenso omnicomprensivo di euro 40.000,00 (dedotti gli eventuali acconti percepiti) per l'opera prestata quali Commissari giudiziali «nella fase prenotativa» di una non meglio indicata «procedura concordataria»;

2. – la società _____ s.r.l., che il 23/08/2019 aveva presentato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., cui era seguita l'ammissione in data 04/09/2019 e la successiva rinuncia in data 02/03/2020, senza apertura della procedura concordataria (e che in memoria ha fatto presente di essere stata dichiarata fallita il 19/11/2021), ha impugnato il suddetto decreto con tre motivi di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., cui il prof. _____ e il dott. _____ hanno resistito con controricorso.

Considerato che:

2.1. – il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, d.m. n. 30 del 2012, per avere il tribunale applicato detta disposizione – emanata prima che fosse stata introdotto l'istituto del "concordato con riserva" e perciò riferita solo all'attività del commissario giudiziale – senza considerare che le funzioni in concreto svolte erano state quelle, differenti, di "pre-commissario" giudiziale, il cui compenso avrebbe dovuto essere liquidato solo con riferimento al passivo (in assenza di attivo inventariato) e comunque in via equitativa, segnatamente in misura non superiore ad un quinto del compenso spettante ai sensi del d.m. cit., come da prassi di alcuni uffici fallimentari;

2.2. – il secondo mezzo deduce in subordine lo stesso vizio, sotto il profilo che, trattandosi di meri "ausiliari" del giudice, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato "a vacanze";

2.3. – il terzo lamenta la nullità del decreto per assoluta mancanza di motivazione;

3. – il ricorso, sicuramente ammissibile (Cass. 15790/2023, 33364/2020, 1394/2019), risulta anche procedibile (apparendo

regolare la relata di notifica in atti) ed è fondato quanto al terzo motivo, con assorbimento dei primi due;

3.1. – risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della liquidazione del compenso al commissario o “pre-commissario” giudiziale non è sufficiente una motivazione stereotipata, contenente frasi di mero stile applicabili, per la loro genericità, ad una serie indeterminata di casi, essendo al contrario necessaria una motivazione analitica che rappresenti – quand’anche *per relationem* – l’*iter* logico seguito dal tribunale nella liquidazione, con espressa e specifica enunciazione dei criteri di quantificazione del compenso in relazione alle attività svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 15790/2023, 6806/2021, 4713/2021, 26894/2020, 3871/2020, 16739/2018), risultando altrimenti nullo il decreto di liquidazione (cfr. Cass. 25532/2016, 19053/2017 in relazione all’analogo incarico di curatore fallimentare);

3.2. – nel caso in esame il tribunale ha adottato una motivazione stereotipata, che non dà conto delle peculiarità della procedura (nemmeno individuata) e dei parametri applicati, risultando perciò nulla per le ragioni sopra indicate;

3.3. – il decreto va quindi cassato e in sede di rinvio il tribunale dovrà tener conto dei principi di diritto da ultimo elaborati da questa Corte (Cass. 15790/2023) per la liquidazione del compenso al commissario giudiziale nominato nel concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, l.fall., di seguito trascritti:

“In tema di concordato preventivo, i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia cui rinvia l’art. 39, comma 1, legge fall., richiamato dall’art. 165 legge fall. e applicabile *ratione temporis* (attualmente, il d.m. 25 gennaio 2012, n. 30) si applicano anche alla determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nominato ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall.”

“Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi *ante* e *post* omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicato, per irragionevolezza e disparità di trattamento, l’art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 30 del 2012, là dove distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei

di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all'attivo inventariato"

"In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti» (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 legge fall.) e, ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) – nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio – oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, legge fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore"

"In tutti i casi di cessazione anticipata dell'incarico, prima che la procedura concordataria giunga a compimento, la determinazione del compenso al commissario giudiziale si effettua «tenuto conto dell'opera prestata», ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.m. n. 30 del 2012 (richiamato dall'art. 5, comma 5, d.m. cit.), secondo un criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla natura, qualità e quantità dell'opera prestata, che consente di ridurre lo stesso anche al di sotto delle percentuali minime previste dall'art. 1, d.m. cit. (richiamate dallo stesso art. 5) e finanche al di sotto del compenso minimo previsto dall'art. 4, comma 1, d.m. cit.";

4. – il tribunale regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/09/2023